

RISPOSTA AL QUESITO: «QUALE DEI GOVERNI LIBERI CONVENGA ALLA FELICITÀ DELL'ITALIA» DI GIOVANNI FANTONI (1797)

Quale costituzione converrebbe a questa nuova Repubblica?

La seguente.

PREAMBOLO.

Il popolo lombardo convinto che la dimenticanza e il disprezzo universale de' diritti naturali dell'uomo sociale sono le sole cagioni dell'infelicità delle specie, si è perciò risoluto di esporre in una dichiarazione solenne questi diritti sacri ed inalienabili, affinché tutt'i cittadini potendo paragonare gli atti del governo col fine di ogni istituzione sociale, non si lascino giammai opprimere ed avviliti dalla tirannia, ed affinché il popolo legislatore abbia sempre dinnanzi agli occhi le basi della sua libertà e felicità, ed i Magistrati la regola de' loro doveri; in conseguenza proclama in presenza dell'Essere supremo, che non pretende di conoscere e definire ma che sente nel fondo del cuore, la seguente dichiarazione de' *Diritti dell'uomo e del cittadino*.

I. Il fine della società è la possibile felicità comune.

II. Il governo è istituito per garantire il godimento de' suoi diritti naturali e sociali. Questi sono la libertà, l'eguaglianza, la proprietà, la sicurezza.

III. Tutti gli uomini sono eguali per natura, ed innanzi alla legge.

IV. La legge è l'espressione libera e solenne della volontà generale, e eguale per tutti, ossia che protegga, ossia che punisca. Non può ordinare che ciò che è giusto ed utile alla società, non può proibire che ciò che le nuoce.

V. Tutti i cittadini sono egualmente ammissibili agli impieghi pubblici terminata la loro educazione. I popoli liberi non conoscono altro motivo di preferenza nelle loro elezioni che le virtù ed i talenti utili.

VI. La libertà è il potere che ha l'uomo di fare tutto ciò che non nuoce ai diritti altrui: ha per principio la natura, per regola la giustizia, per salvaguardia la legge. Il suo confine morale è in questa massima «non fare altrui quello che non vuoi che sia fatto a te, quando questo evidentemente non serve a salvare la patria».

VII. Il diritto di manifestare la propria opinione, o per la stampa, o in qualunque altro modo, il diritto di riunirsi tranquillamente cogli altri, il libero esercizio domestico dei culti, non possono essere interdetti.

VIII. La sicurezza consiste nella protezione accordata dalla società a ciascheduno de' suoi membri per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti e de' suoi averi.

IX. La legge deve proteggere la libertà pubblica ed individuale contro l'oppressione di quelli che governano.

X. Alcuno non dev'essere accusato, arrestato, né detenuto che ne' casi determinati dalla legge, e secondo le forme da lei prescritte. Ogni cittadino chiamato, o arrestato dall'autorità della legge deve obbedire nell'istante. La resistenza lo rende colpevole.

XI. Ogni atto esercitato contro un uomo fuori del caso e senza le forme determinate dalla legge, è arbitrario e tirannico. Quello contro di cui si vorrà eseguire colla violenza, ha il diritto della difesa.

XII. Quelli che solleciteranno, spediranno, sottoscriveranno atti arbitrari sono colpevoli, e debbono esser puniti.

XIII. Ogni uomo è presunto innocente finché non sia stato dichiarato colpevole; s'è giudicato indispensabile l'arrestarlo, ogni rigore che non è necessario per assicurarsi di lui dev'essere severamente represso dall'umanità della legge.

XIV. Alcuno non può essere giudicato, o punito che dopo essere stato sentito, e legalmente chiamato, e che in virtù di una legge promulgata anteriormente al delitto. Una legge, che punisce i delitti commessi avanti la sua esistenza, sarebbe tirannica. L'effetto retroattivo dato alla legge sarebbe un delitto.

XV. La legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente necessarie: le pene debbono essere proporzionate ai delitti ed utili alla società.

XVI. Il diritto di proprietà è quello che ha ogni cittadino di godere e disporre a suo piacimento de' suoi beni, delle sue entrate, del frutto delle sue fatiche, e della sua industria. Alcuno non può essere privato della benché minima porzione della sua proprietà, senza il proprio consenso, cioè in vigore di una legge, e quando la necessità pubblica legalmente riconosciuta l'esige.

XVII. Nessun genere di lavoro utile, di cultura, di commercio, può essere interdetto nel territorio della Repubblica all'industria de' cittadini.

XVIII. Ogni uomo può impegnare la sua opera e il suo talento, ma non può venderli, né esser venduto; la sua persona non è una proprietà alienabile. La legge non riconosce servitù; non vi può essere che un impegno di premure e di gratitudine fra l'uomo che fatica, e colui che l'impiega.

XIX. Non può essere stabilita contribuzione che sul superfluo de' cittadini, e ad utilità generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere allo stabilimento delle contribuzioni, e di vegliare sull'impiego che si fa di esse, e di farsene render conto.

XX. I soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società è debitrice di sussistenza ai cittadini deboli, o sfortunati, o procurando loro il lavoro, o assicurando mezzi di esistere a quelli che non sono in caso di lavorare.

XXI. L'educazione è un bisogno di tutti gli uomini in società, e senza questa ogni governo è uno scheletro, ed ogni popolo una massa di fantocci fatti giocare dai furbi. Dev'essere uguale, gratuita, ministra ad ogn'individuo di sussistenza e di verità, e di forza al corpo sociale. Dev'essere fondata su questa massima: «Chi giova agli altri, giova a se stesso».

XXII. La religione è parimenti un bisogno della società; poiché su di essa si fonda la pubblica educazione. Non vi è che una sola religione sociale: consiste questa nella morale, cioè, ne' doveri d'amore verso la specie, verso la patria, verso noi stessi. Non permette al cittadino di definire la divinità, ma tollera che le renda privatamente quel culto che più gli piace.

XXIII. La garanzia sociale consiste nell'azione di tutti, onde assicurare a ciascuno il godimento e la conservazione de' suoi diritti. Questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale. Ella non può esistere, se i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente determinati dalla legge, e se la responsabilità di tutt'i funzionari non è assicurata.

XXIV. La sovranità risiede nel popolo; è una, indivisibile, imprescrittibile, inalienabile.

XXV. alcuna porzione del popolo non può esercitare il potere del popolo intero; ma ciascuna sezione del sovrano riunita deve godere del diritto di esprimere la sua volontà con piena libertà.

XXVI. Ogni individuo che usurpasse la sovranità è reo di morte, e fuori della legge.

XXVII. Un popolo ha sempre diritto di rivedere, riformare e cambiare la sua costituzione, ed è censore naturale de' suoi magistrati e de' suoi costumi.

XXVIII. Ciaschedun cittadino ha uguale diritto di concorrere alla formazione della legge, ed alla nomina de' suoi commissari e de' suoi agenti.

XXIX. Le funzioni pubbliche è essenziale che siano temporari, e non durino più di un anno. Non possono essere considerate come distinzioni, né ricompense, ma come doveri.

XXX. I delitti de' commissari del popolo e de' suoi agenti non debbono mai restare impuniti. Non v'è alcun cittadino, che possa pretendere d'essere più inviolabile degli altri.

XXXI. Il diritto di presentar individualmente petizioni ai depositari dell'autorità pubblica non può esser interdetto in caso alcuno, sospeso, o limitato.

XXXII. Vi è oppressione contro il corpo sociale quando è oppresso un solo de' suoi membri, contro ciascun membro quando è oppresso il corpo sociale: la difesa allora è il primo di ogni diritto.

XXXIII. Quando il Governo viola i diritti del popolo, è necessario che il popolo si dichiari contro il Governo. Se tale dichiarazione è fatta dalla minorità è ribellione, perché disobbedienza al volere del Sovrano, ch'è formato dai più. Bisogna distinguere la volontà di un popolo, dai clamori di una fazione.

ATTO COSTITUZIONALE.

La Repubblica lombarda è una e indivisibile, ed esiste, più che nel suo territorio, nel cuore e nelle braccia de' suoi cittadini. L'estensione del suo territorio è prescritto dalla natura. I suoi confini sono monti, i mari, o i fiumi.

Della distribuzione del popolo.

Il popolo lombardo per l'esercizio della sua sovranità è distribuito in assemblee di distretto: per l'amministrazione e per la giustizia, in dipartimenti, distretti, e municipalità.

La Repubblica lombarda è divisa in... dipartimenti. Essi sono i seguenti...

Dello stato de' cittadini.

Ogni uomo, o donna, nato e domiciliato sul territorio della Repubblica lombarda all'età di anni venti compiuti; ogni forestiere, che, compiuta detta età, vi è domiciliato da quattro anni, e ci vive del suo lavoro, o ci acquista una proprietà, o ci si marita, o ci si ammoglia, o ci adotta un fanciullo, o ci nutrice un vecchio, ogni straniero infine, che l'Assemblea nazionale giudicherà aver ben meritato dell'umanità è ammesso all'esercizio de' dritti di cittadino attivo.

L'esercizio di questi dritti si perde per naturalizzazione in paese estero, per emigrazione dal proprio senza il permesso del corpo esecutivo, per accettazione di funzioni, o favori di qualsivoglia altro governo, e per condanne a pene infamanti, o afflittive fino alla riabilitazione.

L'esercizio de' dritti del cittadino è sospeso dallo stato di accusa, e da un giudizio di contumacia, finché il giudizio non è annullato.

Della sovranità del popolo.

Il popolo sovrano è l'universalità de' cittadini. Ei nomina immediatamente i suoi commissari, i suoi amministratori, arbitri pubblici, giudici criminali e di cassazione, e delibera sulle leggi.

Fonte: Un Italiano (Giovanni Fantoni), *Costituzione e Atto costituzionale*, in *Risposta al quesito: «Quale dei governi liberi convenga alla felicità dell'Italia»*, Venezia 8.7.1797, ristampato in A. Saitta (a cura di), *Alle origini del Risorgimento: i testi di un celebre concorso (1796)*, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma 1964, vol. I, pp. 183-187